



PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

Approvato dal Consiglio Direttivo Regionale

Data dell'ultimo aggiornamento: 16 Dicembre 2019

SOMMARIO

1. Contesto normativo	3
2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema	6
3. L'Autorità Nazionale Anticorruzione	11
4. I soggetti obbligati	13
5. L'ANCI Piemonte	14
6. Il Piano Nazionale Anticorruzione	18
7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	18
8. I compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	20
9. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	22
10. Compiti e funzioni dei dipendenti e del personale in regime di assegnazione temporanea ad ANCI Piemonte in materia di prevenzione della corruzione	25
11. La trasparenza	26
12. Analisi del contesto interno	30
13. Processo di adozione del PTPCT	33
14. Gestione del rischio	34
15. Misure finalizzate alla prevenzione della corruzione	44
16. Il Codice di Comportamento	46
17. Rotazione del personale	46
18. Astensione in ipotesi di conflitto di interessi	47
19. Il conferimento degli incarichi dirigenziali: Inconferibilità e incompatibilità	48
20. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti	51
21. Formazione	52
22. Sezione trasparenza 2017- 2019	53

Legenda delle abbreviazioni utilizzate



A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani

A.N.C.I. Piemonte - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Regionale del Piemonte

A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione

C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche

C.N.C.U. Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

D.D. Determina Dirigenziale

D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica

D. L. Decreto Legge

D.LGS. Decreto Legislativo

L. Legge

L.R. Legge Regionale

O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione

P.T.F. Piano Triennale della Formazione

P.T.P.C. Piano triennale della Prevenzione della Corruzione

P.T.T.I. Programma Triennale di Trasparenza e Integrità

R.T.P.C. Responsabile Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione

U.P.D. Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

1. Contesto normativo

La legislazione in materia di prevenzione della corruzione trae i suoi principi ispiratori dall'ampia dottrina e dalla disciplina in materia di anticorruzione di origine internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ONU, Unione Europea): fra i tanti atti e risoluzioni citiamo la Convenzione dell'ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con la legge n. 116/2009 e la Convenzione civile sulla corruzione - siglata a Strasburgo il 4 novembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 112/2012.

In tale direzione, con l'entrata in vigore in data 28 novembre 2012 della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sono state potenziate e implementate le esistenti misure di contrasto ai fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione, attraverso:

- il rafforzamento delle misure di tipo repressivo;
- l'introduzione nell'ordinamento di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e specifico sugli ambiti potenzialmente più a rischio di corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione;
- la promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole per creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il quadro normativo delineato dalla Legge 190/2012 introduce un sistema organico di prevenzione della corruzione, caratterizzato dall'articolazione del processo di attuazione delle strategie di prevenzione sia a livello nazionale, sia a livello decentrato, coinvolgendo ogni amministrazione pubblica, chiamata a provvedere allo svolgimento delle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.





La Legge 190/2012, infatti, pone all'art. 2 la clausola di invarianza della spesa e, pertanto, dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è completato con il contenuto dei seguenti atti:

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento funzione pubblica: "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

- Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento funzione pubblica: "D.Lgs. n. 33 del 2013 - Attuazione della Trasparenza".

- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

-Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sancita dalla Conferenza unificata in data 24 luglio 2013.

- d.lgs. 97/2016, che ha previsto la creazione di un unico documento che prende il nome di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che integra anche il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità

- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2014.

- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/5/2014: "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

- Piano Nazione Anticorruzione, proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'A.N.AC., quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, che definisce le metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, a livello nazionale e decentrato, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il PNA è stato successivamente aggiornato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, e sostituito dal nuovo PNA approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. L'attuale fonte di riferimento è il PNA 2019-2021, approvato con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019.

Esso costituisce atto di indirizzo per l'approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2020-2022. Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. In virtù di quanto affermato dall'ANAC, quindi, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo.





2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull'integrità morale dei dipendenti tramite l'approvazione di un apposito codice di comportamento, attualmente in fase di predisposizione e che verrà redatto sulla base di quello dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ed intervenendo sulla formazione dei medesimi, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa nonché l'efficacia dei controlli interni.

Preliminarmente, è d'obbligo riportare il concetto di "corruzione" all'interno del presente Piano, partendo dalla definizione enunciata dall'ANAC nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e riconfermata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che delinea il termine di "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Al riguardo occorre fare riferimento ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie descritta dal codice penale (artt. 318, 319 e 319 ter, cod. pen.), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in

evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso della stessa a fini privati.

Particolare rilevanza rivestono, nell'ambito della prevenzione del fenomeno corruttivo, anche in ragione di quanto indicato dalle "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. – Prefetture - U.T.G. e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, del 05 luglio 2014", le seguenti fattispecie di reato:

- peculato
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316 – ter c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarter c.p.)
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322- bis c.p.)
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)
- rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)





- rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
- interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
- millantato credito (art. 436 c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.)
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa /art. 640 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- frode informatica (art. 640 ter c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione", integrando e superando le precedenti definizioni. Il PNA 2019, dunque, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i "comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli", più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di "prevenzione della corruzione", ovvero "una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.". Pertanto, non

si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la “prevenzione della corruzione” introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Nel presente Piano, si definiscono le azioni volte a promuovere meccanismi di prevenzione della corruzione e dell’illegalità tramite lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione, nonché attraverso procedure appropriate di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Vengono qui definite una serie di misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge, da integrare nel corso del triennio.

Il Piano, di conseguenza, verrà aggiornato annualmente, ed adeguato agli indirizzi che verranno forniti a livello nazionale.

Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività che svolge ANCI Piemonte.

Con la Legge n. 190/2012, lo Stato Italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;



- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).



3. L'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'articolo 19 del D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La *mission* dell'ANAC può essere individuata “nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le P.A., in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici

alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;

6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

- riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs.165/2001;
- riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del nuovo Codice di cui al d.lgs. 50/2016;
- salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza o dei codici di comportamento.





L'applicazione
ad ANCI della
normativa in
materia di
prevenzione
della
corruzione e
trasparenza

4. I soggetti obbligati

L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dalle modifiche apportate al D.Lgs. n. 33/2013 dal D.Lgs. n. 97/2016.

Le modifiche introdotte dal suindicato decreto n. 97/2016 hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso e più ampio rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPCT e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che: - *".....per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:*

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;*
- b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni".*

Le P.A. hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Dunque, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016 è stato esteso anche alle associazioni come ANCI Piemonte l'obbligo di dotarsi di un PTPCT.

5. L'ANCI Piemonte

L'ANCI Piemonte è l'organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, secondo quanto previsto dallo Statuto approvato dall'Assemblea Congressuale di Catania del 19/20 novembre 1999 ed opera nello spirito ed in conformità dello stesso.

ANCI Piemonte è un'associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica e non avente finalità lucrative.

L'Associazione regionale ha sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 e dispone di una soggettività giuridica autonoma dall'ANCI nazionale.

La sua soggettività giuridica, che resta fondamentalmente di tipo privatistico, è arricchita da alcune caratteristiche tipiche delle amministrazioni pubbliche, sia per effetto dell'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione delle già richiamate disposizioni che legittimano il presente PTPCT, nonché per quanto attiene alla soggezione alle previsioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In merito alla soggettività giuridica di ANCI e delle ANCI regionali deve essere altresì citato l'importante arresto giurisprudenziale rappresentato dalla **sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6043 del 24 ottobre 2018**, la quale – trattando di una specifica fattispecie riguardante le modalità di elezione degli organi associativi – ha sottolineato la natura pubblicistica dell'associazione, ricorrendo gli indici di riconoscimento della natura pubblica sia nelle modalità di costituzione e direzione, sia nell'attribuzione di poteri di





rappresentanza degli interessi pubblici, sia nelle finalità specifiche di perseguimento degli interessi pubblici.

L'attività dell'ANCI Piemonte è regolata dalla legge statale, nonché da alcune previsioni legislative regionali che ne identificano il ruolo all'interno del sistema delle relazioni istituzionali con le espressioni del governo locale.

Tra queste, merita di essere segnalata in particolare la legge regionale 30/2006 che disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, organo a rilevanza costituzionale deputato alla concertazione inter-istituzionale sul procedimento di formazione delle leggi regionali e degli atti regolamentari di competenza del Consiglio Regionale del Piemonte.

Inoltre, l'attività dell'Associazione è regolata dalle previsioni del proprio Statuto associativo, come integrato dalle previsioni contenute nell'accordo stipulato con l'Unione Province Piemontesi il 15 ottobre 2015.

Tale accordo – nell'ottica del rafforzamento e della semplificazione della rappresentanza associativa - ha previsto la fusione per incorporazione dell'associazione già rappresentativa delle Province nell'ANCI Piemonte, che si è definitivamente compiuta il 21 dicembre 2016.

Con deliberazione dell'Assemblea di ANCI Piemonte resa in data 20 settembre 2016, lo statuto dell'Associazione è stato integrato dalla previsione di cui all'art. 3, comma 2 il quale così recita: *<<Fermo restando il comma 1, nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Associazione nazionale, le Province piemontesi versano direttamente ad Anci Piemonte i contributi associativi già corrisposti all'Unione Province Piemontesi.>>*

Per effetto di tale accordo, l'ANCI Piemonte oggi rappresenta in ambito regionale non soltanto i Comuni piemontesi, ma anche le sette Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, le quali hanno validamente perfezionato il rapporto associativo con ANCI Piemonte, a seguito dell'estinzione dell'Unione Province Piemontesi.

A decorrere dal 1 gennaio 2018 si è inoltre validamente costituito il rapporto associativo della Città Metropolitana di Torino, che partecipa stabilmente alle attività associative regionali e alla Consulta delle Aree Vaste.

Nel 2019, i Comuni piemontesi che risultano regolarmente associati ad ANCI sono 759.

Secondo quanto previsto dallo statuto di ANCI nazionale, il rapporto associativo si instaura contestualmente nei confronti dell'Associazione nazionale e di quella regionale, all'atto del versamento del contributo associativo o, per i Comuni che ne sono esenti in considerazione della soglia demografica di appartenenza, al versamento della sola addizionale regionale.

ANCI Piemonte riceve le proprie fonti di entrata prevalentemente per effetto del trasferimento di una percentuale dei contributi associativi, come annualmente stabilito dal Consiglio Nazionale di ANCI. Detti trasferimenti rappresentano nel 2019 meno del 50% del totale delle entrate previste.

A norma di statuto sono organi dell'ANCI Piemonte:

- a) l'Assemblea regionale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono altresì rilevanti ai fini di cui al presente Piano le Consulte regionali, che – ancorché non previste dallo statuto – concorrono all'attività associativa. Tra queste, merita di essere citata la Consulta ANCI Giovani Piemonte, che dispone di un proprio regolamento di funzionamento e interagisce con gli organi di ANCI Piemonte.

Sulla scorta delle indicazioni espresse dall'ANCI nazionale con nota, Prot. n. 103/CAR/FC/GS/ec-18 del 10 settembre 2018, in data 18



febbraio 2019 l'Assemblea ha deliberato alcuni importanti adeguamenti allo statuto, nelle seguenti materie:

- Modalità di costituzione del rapporto associativo
- Requisiti per l'elezione degli organi
- Funzionamento dell'assemblea congressuale regionale
- Disciplina delle incompatibilità nell'accesso agli organi direttivi dell'associazione
- Compiti della struttura amministrativa e del direttore
- Scioglimento degli organi sociali e dell'associazione

Tali adeguamenti riflettono le indicazioni emerse dalla riunione della Commissione Mista ANCI Nazionale-ANCI Regionali del 9 febbraio 2018 e del Coordinamento Segretari/Direttori ANCI Regionali del 16 febbraio 2018, in esito alle quali si è costituito in sede nazionale un gruppo di lavoro tecnico che ha proceduto alla analisi tecnica di conformità degli statuti delle associazioni regionali alle sole norme obbligatorie e fondamentali dello Statuto di ANCI Nazionale. Ciò al fine di consentire una marcata integrazione ed omogeneità di disciplina, anche rispetto alle previsioni normative di fonte primaria inerenti gli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Nel corso dell'esercizio 2019, ANCI Piemonte ha implementato per la prima volta un Piano delle Performance, pubblicandone i documenti e gli esiti del processo di valutazione nella prescritta sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

A seguito dell'Assemblea Congressuale regionale che si è tenuta il 30 settembre 2019 sono stati eletti i nuovi organi dell'associazione e, con deliberazione del Consiglio Direttivo regionale del 15 novembre 2019 è stato confermato il ruolo di RPCT in capo al direttore dell'associazione.



6. Il Piano Nazionale Anticorruzione

Il primo PNA è stato approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 la medesima Autorità ha approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento al PNA 2013.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato, con deliberazione n. 831, il nuovo PNA.

Il piano di ANCI Piemonte, sulla scorta del PNA, ricalca il PTPCT adottato da ANCI nazionale e trae ispirazione, per quanto attiene all'analisi del contesto esterno, dal PTPCT della Regione Piemonte, considerato che ANCI Piemonte opera su un'area territoriale coincidente con il territorio regionale.

Il presente Piano prosegue e integra le previsioni del PTPCT 2019-2021 adattandole alla gestione intervenuta nel frattempo.

7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'art.1, comma 7, della Legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui *"di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio"*, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'organizzazione si doti di un'adeguata struttura di supporto.

Al fine di rafforzare le capacità di *compliance* amministrativa dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Regionale ha autorizzato, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017, il rafforzamento dell'organico.

Nel 2020 il processo di rafforzamento è tuttora in corso ed ANCI Piemonte dispone di tre dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, (3[^] livello del CCNL ANCI), di una dipendente a tempo determinato 36



mesi (2^a livello del CCNL ANCI) e di una dipendente a tempo determinato 12 mesi (5^o livello del CCNL ANCI).

A decorrere dal 1 gennaio 2019, è inoltre presente in organico un funzionario apicale a tempo indeterminato (1^o livello del CCNL ANCI), già in distacco dalla Città Metropolitana di Torino e incaricato pro-tempore delle funzioni di direttore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, con compiti di assistenza agli organi e supervisione della struttura organizzativa.

L'associazione dispone inoltre di n. 3 dipendenti della Città di Torino (cat. B e C del CCNL Regioni-Enti locali) in distacco ai sensi dell'art. 271 TUEL, nonché di n. 2 dottorandi di ricerca con contratto di apprendistato di alta formazione e n.1 tirocinante extracurricolare.

ANCI Piemonte non dispone di figure dirigenziali e ha pertanto una struttura organizzativa assimilabile a quella di un comune di popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Come detto, con deliberazione del 15 novembre 2019 il Consiglio Direttivo ha incaricato il direttore di ANCI Piemonte del ruolo di RPCT, il cui compito primario è la predisposizione e aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, coadiuvato dalla struttura, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che sottopone tramite delibera all'approvazione e alla successiva adozione del Consiglio Direttivo Regionale, in qualità di Organo di Indirizzo Politico.

8. I compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT svolge le seguenti funzioni:

1. elabora e propone all'Organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (articolo 1, comma 8, legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano (articolo 1, comma 10, lettera a), legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (ivi comprese nel PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1, comma 14, legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTPCT, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1, comma 10, lettera a), legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, comma 8, legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al successivo capitolo 13 rubricato "Misure finalizzate alla Prevenzione della corruzione";





7. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1, comma 14, legge 190/2012);
8. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
9. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1, comma 8-bis, legge 190/2012);
10. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1, comma 7, legge 190/2012);
11. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1, comma 7, legge 190/2012);
12. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1, comma 7, legge 190/2012);
13. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
14. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013);
15. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 33/2013).

9. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Secondo quanto previsto dal PNA 2019-2021, i PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti- Prevenzione della Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

In virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati adottano pertanto un unico PTPCT in cui sia chiaramente identificata anche la sezione relativa alla trasparenza.

Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione e i destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012).

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di





comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Fin dalle previsioni del PNA 2016, il PTPCT deve contenere:

a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio";

b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

c) le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla Legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il nuovo PNA;

d) la formazione in tema di anticorruzione: - indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione; - individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; - l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; - l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; - l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; - la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. Il PTPCT reca informazioni in merito:

1. adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti;

2. indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;

3. indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine, sempre ai sensi del nuovo PNA, le Amministrazioni possono evidenziare nel PTPCT ulteriori informazioni in merito a:

1. indicazione dei criteri di rotazione del personale;
2. indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
3. elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
4. elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
5. definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
6. elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
7. adozione di misure per la tutela del whistleblower;
8. predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
9. realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
10. realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
11. indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
12. indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
13. indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.





10. Compiti e funzioni dei dipendenti e del personale in regime di assegnazione temporanea ad ANCI Piemonte in materia di prevenzione della corruzione

I dipendenti di ANCI Piemonte e il personale in regime di assegnazione temporanea ex art. 271 TUEL concorrono all'attuazione delle attività previste nel PTPCT, attraverso proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.

In capo ai medesimi ricadono conseguenti obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del Piano, nonché il dovere di collaborazione nel rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché quelli relativi agli obblighi di formazione, attraverso la regolarità e tempestività della trasmissione dei dati necessari alla pubblicazione.

Nello svolgimento di tale attività assumono il ruolo di referenti del RPCT, per le materie di competenza nonché di tutti gli obblighi giuridici collegati e connessi alla materia stessa.

Essi inoltre:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione;
- nel caso in cui abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio effettuano denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- attuano le misure previste dal piano anticorruzione e attribuite alla loro specifica responsabilità;

- segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, laddove si registri, il mancato rispetto del Piano

Ai fini della predisposizione del presente Piano, tutto il personale è stato coinvolto in attività formative e seminari sull'anticorruzione e trasparenza e ha partecipato alla definizione della mappatura e della ponderazione del rischio corruttivo, poi riportata nel Piano.

11. La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo n. 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha innovato in maniera significativa tale disciplina. Il Foia – Freedom of Information Act, una delle più importanti novità introdotte, con la quale i cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto, ha spostato il baricentro della normativa a favore del cittadino e del suo diritto di accesso civico attraverso:

1. l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Va precisato che la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede: *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Secondo l'ANAC "la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione". Nel PNA 2016, l'ANAC ha ricordato che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza deve essere parte fondamentale del PTPCT.

Pertanto l'ANCI Piemonte ha destinato un'apposita sezione del presente documento all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni. Va precisato che il RPCT raccoglie e pubblica i dati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

§§§

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in "amministrazione trasparente" documenti, informazioni e dati corrisponde il diritto di chiunque di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

L'accesso civico consente a chiunque, senza motivazione e senza spese, di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il decreto legislativo n. 97/2016 ha confermato l'istituto, il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: - *"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*.

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto: - *"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* obbligatoria ai sensi del decreto n. 33/2013.





La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo n. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ulteriore rispetto a quelli da pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente".

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, rappresenta un diritto esercitabile da chiunque. La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

2. alla segreteria;

3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione "per la riproduzione su supporti materiali" (il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo) l'accesso civico è gratuito.

L'ANAC con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 ha approvato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».



12. Analisi del contesto interno

Per quanto detto nel presente Piano, ANCI Piemonte è soggetta agli adempimenti previsti della legge n. 190/2012 indirizzati alle Pubbliche Amministrazioni.

In ordine agli obblighi di pubblicazione previsti dall'allegato A del decreto legislativo n. 33/2013 e dettagliati dalla delibera della CIVIT n. 50/2013, ANCI Piemonte è tenuta a pubblicare nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale i dati e le informazioni inerenti le seguenti sotto-sezioni:

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE 1°LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE 2°LIVELLO	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni Generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10 - D. Lgs. 33/2013 Art. 10 - D. Lgs. 97/2016
	Atti Generali	Art. 12 -D. Lgs. 33/2013 Art. 11 - D. Lgs n. 97/2016
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 12 - D. Lgs. 97/2016 Art. 14, c. 1. - D. Lgs n. 33/2013 Art. 13 - D. Lgs. 97/2016
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 38 - D. Lgs 97/2016
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1 lett. b, c. - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 12 - D. Lgs. 97/2016
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. D - D. Lgs. n. 33/2013
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1,2. - D. Lgs. n. 33/2013 Art 14 - D. Lgs. 97/2016
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 13 - D. Lgs. n. 97/2016 Art. 41, c. 2,3 - D. Lgs. n. 33/2013 Art 33 - D. Lgs. n. 97/2016
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 10, c.8 - D. Lgs. 33/2013 Art 10 - D. Lgs. n. 97/2016 Art. 14 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 13 - D. Lgs. n. 97/2016 Art. 41, c.2, 3 - D. Lgs. n. 33/2013 Art 33 - D. Lgs. n. 97/2016
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1. - D. Lgs n. 33/2013 Art. 13 - D. Lgs. 97/2016
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 38 - D. Lgs 97/2016

	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. D - D. Lgs. n. 33/2013
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2. - D. Lgs. n. 33/2013
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2. - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 16 - D. Lgs. n. 97/2016
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3 - D. Lgs. n. 33/2013
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1 - D. Lgs. n. 33/2013
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, - D. Lgs. n. 33/2013
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2. - D. Lgs. n. 33/2013
Bandi di concorso		Art. 19, c. 1 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 18 - D. Lgs. n. 97/2016
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1 delib CIVIT n. 104/2010
	Piano delle Performance	Art. 10, c. 8, lett. B - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 10 - D. Lgs. n. 97/2016
	Relazioni sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. B - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 10 - D. Lgs. n. 97/2016
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 19 - D. Lgs. n. 97/2016
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 19 - D. Lgs. n. 97/2016
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 19 - D. Lgs. n. 97/2016
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 21 - D. Lgs. n. 97/2016 Art. 20, c. 3 - D. Lgs. n. 39/2013
	Società partecipate	Art. 22 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 21 - D. Lgs. n. 97/2016
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 21 - D. Lgs. n. 97/2016 Art. 20, c. 3 - D. Lgs. n. 39/2013
	Rappresentazione grafica	Art. 22 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 21 - D. Lgs. n. 97/2016
Attività e Procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1 - D. Lgs. n. 33/2013
	Tipologie di procedimento	Art. 35 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 30 - D. Lgs. n. 97/2016
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28 - L. n. 190/2012

	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 30 - D. Lgs. n. 97/2016
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 22 - D. Lgs. n. 97/2016
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 22 - D. Lgs. n. 97/2016
Controlli sulle Imprese		Art. 25 - D. Lgs. n. 33/2013
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure	L. n. 190/2012
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 31 - D. Lgs. n. 97/2016 D. Lgs. n. 50/2016
Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici	Criteri e Modalità	Art. 26 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 23 - D. Lgs. n. 97/2016
	Atti di concessione	Art. 26 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 23 - D. Lgs. n. 97/2016
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 25 - D. Lgs. n. 97/2016 Art. 1, - L. n. 190/2012
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1, - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 25 - D. Lgs. n. 97/2016
Beni Immobili e Gestione Patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 26 - D. Lgs. n. 97/2016
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 26 - D. Lgs. n. 97/2016
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 27 - D. Lgs. n. 97/2016
	Corte dei conti	Art. 31 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 27 - D. Lgs. n. 97/2016
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 28 - D. Lgs. n. 97/2016
	Costi contabilizzati	Art. 32 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 28 - D. Lgs. n. 97/2016 Art. 10 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 10 - D. Lgs. n. 97/2016 Art. 1, c. 15 - L. n. 190/2012
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 28 - D. Lgs. n. 97/2016
	Servizi in rete	Art.7 D. Lgs 82/2005 Art.8 del D. Lgs 179/2016
Pagamenti dell'Amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 5 - D. Lgs. n. 97/2016 (art. 4-bis)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 - D. Lgs. n. 33/2013 Art. 29- D. Lgs. n. 97/2016
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 - D. Lgs. n. 33/2013
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1 - D. Lgs. n. 33/2013
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 - D. Lgs. n. 33/2013

		<i>Art. 32 - D. Lgs. n. 97/2016</i> <i>Art. 21, c. 7 - D. Lgs. n. 50/2016</i> <i>Art. 29 - D. Lgs. n. 50/2016</i>
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	<i>Art. 38, c. 2 - D. Lgs. n. 33/2013</i> <i>Art. 32 - D. Lgs. n. 97/2016</i>
Interventi straordinari e di emergenza		<i>Art. 42 - D. Lgs. n. 33/2013</i>
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	<i>Art. 10, c. 8 - D. Lgs. n. 33/2013</i> <i>Art. 1 - D. Lgs. n. 33/2013</i> <i>Art. 4 - D. Lgs. n. 33/2013</i> <i>Art. 1 - L. n. 190/2012</i> <i>Art. 18 - D. Lgs. n. 39/2013</i>
	Accesso civico	<i>Art. 5 - D. Lgs. n. 33/2013</i> <i>Linee guida ANAC FOIA</i>
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	<i>Art. 53 - D. Lgs. n. 82/2005</i> <i>Art. 43 - D. Lgs. n. 179/2016</i> <i>Art. 9 - D. L. n. 179/2012</i> <i>L. n. 221/2012</i>
	Dati ulteriori	

13. Processo di adozione del PTPCT

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 è stato adottato in via preliminare dal Comitato Direttivo e viene adottato da parte del Consiglio Direttivo Regionale, che è l'organo di indirizzo politico dell'Associazione.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha rilevato che, con l'eccezione delle amministrazioni centrali dello Stato, i PTPCT sono spesso carenti degli obiettivi strategici. In tal senso si rammenta che già l'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione e che esso deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

L'individuazione degli obiettivi strategici è sempre rimessa alla valutazione dell'organo di indirizzo che deve elaborarli tenendo conto della peculiarità di ogni amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT.

Sulla base delle risultanze della relazione annuale 2019, il processo di adeguamento di ANCI Piemonte risulta tuttora in corso e può essere migliorato attraverso l'adozione di procedure codificate e standardizzate per la gestione dei flussi di lavoro nelle aree che presentano il maggiore rischio corruttivo, sulla base della metodologia di risk-assessment già in uso dal 2018. Per tale ragione, il PTPCT 2020-2022 introduce per la prima volta la previsione di schede di "flow-chart" elaborate dal RPCT con l'ausilio della



struttura, come quella allegata al presente Piano, che disciplina il flusso di lavoro per la gestione dell'erogazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese.

14. Gestione del rischio

Come è già stato nel passaggio al PTPCT 2019-2021, anche il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni e modifiche, in caso di violazioni delle prescrizioni o quando intervengano rilevanti mutamenti nell'organizzazione dell'Associazione.

Il PTPCT individua le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, in modo da poter attivare specifiche misure di prevenzione, ed assicura adeguati livelli di trasparenza.

Nella tabella contenuta nel presente paragrafo sono riportate le attività che, a seguito di analisi dei rischi (individuando per ognuna il livello di rischio alto, medio, basso), devono essere maggiormente presidiate attraverso l'introduzione di misure correttive.

La valutazione del rischio prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A) L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione", intesa nella più ampia accezione della Legge n. 190/2012 e richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

B) L'analisi del rischio

In questa fase sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono state pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è stato calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto". Secondo l'ANAC "con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine" (ANAC determinazione n. 12/2015).

Per l'analisi del rischio è stato applicato quanto previsto nel PNA, considerando anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento. Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

1. mancanza di controlli: in fase di analisi è stato verificato se presso l'amministrazione fossero già stati predisposti ed efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;





6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;

8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, i criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio;

- rilevanza esterna;

- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta;

- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta;

- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale;

- controlli: la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente.

Si precisa che per "controllo" si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile a ridurre la probabilità del rischio e quindi il verificarsi dell'evento corruttivo. E' stato attribuito per ogni attività/processo esposto al rischio un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la stima della probabilità.

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e di immagine.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5, in caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali, altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio, tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si è conclusa moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla "ponderazione". L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Il trattamento del rischio consiste nel procedimento per modificare il rischio e individuare le misure per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. Il RPCT stabilisce le priorità di trattamento in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa. Il PTPCT contiene e





prevede l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

1. la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto della sezione trasparenza del PTPCT;
2. l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di attività non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
3. l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
4. il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali al fine di consentire di far emergere eventuali omissioni o ritardi annoverabili, questi ultimi, tra i fenomeni corruttivi. Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente piano sono descritte nei paragrafi che seguono.

Dunque il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
2. valutazione del rischio;
3. trattamento del rischio

Di seguito vengono descritti i passaggi dell'iter procedurale esplicito nelle successive tabelle.

§§§

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN e nel contenuto





D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN e nel contenuto

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione. Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.

A) Area acquisizione e progressione del personale

Sottoaree di rischio	Percorso interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<i>Reclutamento di personale a tempo indeterminato</i>	Espletamento procedure di selezione	Alterazione dei risultati della procedura di selezione	1	3	3 probabile/soglia
<i>Progressioni di carriera</i>	Progressioni orizzontali e attribuzione di elementi del salario accessorio	Alterazione delle valutazioni annuali	2	2,5	5 probabile/soglia
<i>Conferimento di incarichi di collaborazione</i>	Espletamento procedure di selezione	Indebita discrezionalità nella selezione	2	1,5	3 probabile/soglia

B) Area affidamento di servizi e forniture

Sottoaree di rischio	Percorso interessato	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<i>definizione dell'oggetto dell'affidamento</i>	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	2	1	2 poco probabile/minore
<i>individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</i>	violazione del divieto di artificioso frazionamento	3	1	1 improbabile/marginale
<i>requisiti di</i>	Violazione dei principi di non	1	1	1

<i>qualificazione</i>	discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente			improbabile/marginale
<i>requisiti di aggiudicazione</i>	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	2	1	2 poco probabile/minore
<i>valutazione delle offerte</i>	Violazione di principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute	2	1	2 poco probabile/minore
<i>verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</i>	Violazione di principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute	2	1	2 poco probabile/minore
<i>procedure negoziate</i>	Violazione di principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute	3	1	3 probabile/soglia
<i>affidamenti diretti</i>	Violazione di principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute	3	1	3 probabile/soglia
<i>redazione del cronoprogramma</i>	Violazione di principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute	1	1	1 improbabile/marginale

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoaree di rischio	Percorso interessato	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<i>Provvedimenti amministrativi vincolati</i>	Non applicabile			

<i>nell'AN</i>				
<i>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</i>	Non applicabile			
<i>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</i>	Nomina dei presidenti delle Consulte regionali	1	1	1 improbabile/marginale
<i>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</i>	Non applicabile			
<i>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN</i>	Non applicabile			
<i>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN e nel contenuto</i>	Non applicabile			

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoaree di rischio	Percorso interessato	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<i>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN</i>	Contributi agli enti associati per lo svolgimento dell'attività associativa nazionale	3	1,5	4,5 probabile/soglia
<i>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</i>	Non applicabile			
<i>Provvedimenti amministrativi</i>	Non applicabile			

<i>vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</i>				
<i>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</i>	Nomina del Direttore	1	1	1 improbabile/marginale
<i>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN</i>	Contributi agli enti associati per lo svolgimento dell'attività associativa regionale	3	1	3 probabile/soglia
<i>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN e nel contenuto</i>	Contributi a soggetti terzi	2	1,5	3 probabile/soglia

15. Misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione si distinguono in generali e specifiche. Si considerano "generalì" le misure che devono essere necessariamente introdotte e applicate da tutte le PP.AA., alle quali residua l'unico potere, ove la legge lo permetta, di definire il termine entro cui devono essere attuate. Tale termine, una volta indicato nel PTPCT, deve essere ritenuto perentorio.

Il PNA individua, poi, misure ulteriori qualificate come "specifiche", vale a dire misure la cui coerenza deriva dal loro inserimento nel PTPCT di ogni singola Amministrazione. Queste misure potranno essere implementate, qualora già esistenti in precedenti PTPC, attraverso circolari e disposizioni interne, per cui la valutazione complessiva del rischio è la risultante anche dell'implementazione di tali misure.

Come riportato fin dal PNA 2016, la trasparenza è una misura assolutamente fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale - come riconosciuto da indicazioni e orientamenti degli specifici organi sovranazionali - alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

In occasione dell'adozione del presente Piano, ANCI Piemonte ha messo a punto le seguenti ulteriori misure specifiche indicate nella tabella seguente, con particolare riferimento e attenzione alla messa a regime delle più recenti disposizioni inerenti l'applicazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

<i>Sotto-area di rischio</i>	<i>Percorso interessato</i>	<i>Indicatore di rischio ponderato</i>	<i>Misura di prevenzione specifica</i>
Reclutamento di personale a tempo indeterminato	Espletamento procedure di selezione	3 probabile/soglia	Applicazione puntuale della normativa in materia di concorsi pubblici
Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali e attribuzione di elementi del salario accessorio	5 probabile/soglia	Definizione di un piano della performance con criteri oggettivi di valutazione
Conferimento di incarichi di collaborazione	Espletamento procedure di selezione	3 probabile/soglia	Applicazione puntuale della normativa in materia di concorsi pubblici
procedure negoziate	Violazione di principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute	3 probabile/soglia	Applicazione puntuale della normativa in materia di centralizzazione degli acquisti
affidamenti diretti	Violazione di principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute	3 probabile/soglia	Applicazione puntuale della normativa in materia di centralizzazione degli acquisti
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN	Contributi agli enti associati per lo svolgimento dell'attività associativa <u>nazionale</u>	4,5 probabile/soglia	Controllo a tre livelli sulle rendicontazioni delle spese sostenute
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN	Contributi agli enti associati per lo svolgimento dell'attività associativa <u>regionale</u>	3 probabile/soglia	Controllo a tre livelli sulle rendicontazioni delle spese sostenute
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN e nel contenuto	Contributi a soggetti terzi	3 probabile/soglia	Controllo a tre livelli sulle rendicontazioni delle spese sostenute



16. Il Codice di Comportamento

Per quel che concerne i codici di comportamento, il PNA ribadisce che gli Enti sono tenuti all'adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni.

ANCI Piemonte realizzerà entro il periodo di vigenza del Piano il proprio Codice di Comportamento, adottando nelle more quello di ANCI nazionale.

17. Rotazione del personale

La rotazione del personale è da considerarsi fondamentale misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti all'eccessiva permanenza temporale di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede la possibilità, per le Amministrazioni di piccole dimensioni, di non applicare la rotazione del personale nel caso in cui si fornisca sul punto un'adeguata motivazione.

Data l'esiguità della struttura organizzativa di ANCI Piemonte, per il 2019 non è possibile pianificare alcuna misura di rotazione del personale.

18. Astensione in ipotesi di conflitto di interessi

L'art.1, comma 41, della legge n. 190/2012 prescrive che “Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»”.

La suindicata norma va esaminata in maniera coordinata con l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, secondo cui “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.

In base alle suddette previsioni di legge, è fatto obbligo a ciascun dipendente di ANCI Piemonte di astenersi dall'adottare decisioni o dallo svolgere attività in caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, che possa coinvolgere interessi propri, dei prossimi congiunti, di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, e comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.





19. Il conferimento degli incarichi: inconferibilità e incompatibilità

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, è stato varato il D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A., complesso corpo normativo che si propone di incidere in via preventiva su quegli aspetti della vita amministrativa che possono amplificare il rischio-corruzione.

L'ANAC, con Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, ha adottato le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili".

Il capo II del D.Lgs. n. 39/2013 detta la regola generale per cui a coloro che siano stati condannati per reati contro la P.A. - anche con sentenza non definitiva - non possono essere conferiti né incarichi amministrativi di vertice né incarichi dirigenziali nelle P.A. .

Il capo III si propone di intervenire sul versante dei rapporti tra amministrazione e soggetti che con questa hanno intrattenuto peculiari relazioni di interesse economico, prevedendo che non possano essere conferiti incarichi di vertice nelle P.A. a coloro che nel biennio precedente abbiano direttamente o indirettamente beneficiato di apporti finanziari da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

Il capo IV, poi, si propone di stroncare il fenomeno particolarmente diffuso delle cosiddette "porte girevoli" tra politica e amministrazione, inibendo il conferimento di incarichi di vertice nella P.A. a coloro che nel biennio precedente abbiano ricoperto determinate cariche politiche.

Il capo V detta norme in materia di incompatibilità tra incarichi nelle P.A. ed attività liberoprofessionali retribuite in favore dell'amministrazione che conferisce l'incarico; nonché, di

incompatibilità con incarichi in Enti comunque regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Il capo VI, infine, detta norme sull'incompatibilità per un verso tra incarichi di vertice nella P.A. e determinate cariche politiche; e, per altro verso, tra detti incarichi amministrativi di vertice e la carica di componente dell'organo di indirizzo della P.A. che ha conferito l'incarico.

Elemento unificante di queste norme è prevenire anche solo l'apparenza di un potenziale conflitto di interessi, essenzialmente – ma non esclusivamente - tra politica e amministrazione.

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità è demandata al RPCT e all'ANAC. Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza interna, che è quella affidata al RPCT di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, e di una vigilanza esterna, assicurata, invece, dall'ANAC.

Ai sensi di legge, l'incarico inconfiribile è nullo (art. 17 D.Lgs. n. 39/2013), mentre la situazione di incompatibilità può essere rimossa dall'incaricato nel termine di 15 gg., rinunciando all'incarico ovvero optando per una delle cariche che hanno determinato l'incompatibilità; in mancanza, scatta la decadenza dall'incarico incompatibile (art.19 D.Lgs. n. 39/2013).

Le citate Linee-guida varate dall'ANAC dettagliano il procedimento che il RPCT è tenuto a seguire:

- contesta la situazione di inconfiribilità/incompatibilità tanto all'organo che ha conferito l'incarico quanto al dipendente che lo ha ricevuto;
- accertata la situazione di inconfiribilità/incompatibilità, emette declaratoria di nullità e conseguente revoca dell'incarico (ovvero, in caso di incompatibilità, di presa d'atto della rinuncia o dell'opzione);
- in caso di inconfiribilità, alla declaratoria di nullità dell'incarico deve seguire l'accertamento della sussistenza o meno dell'elemento psicologico della colpa o del dolo in chi ha conferito l'incarico;





- se il suddetto accertamento è positivo, dichiara la ricorrenza dell'elemento psicologico ai fini della responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati, e inibisce a chi ha conferito l'incarico il conferimento di ulteriori incarichi per i successivi tre mesi (art. 18 D.Lgs. n. 39/2013);

- infine, comunica i propri provvedimenti all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 215/2004, e alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità erariali.

L'ANAC esercita i propri poteri di vigilanza in base alle previsioni di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 39/2013. Al fine di prevenire possibili violazioni della norma di cui sopra, ANCI Piemonte inserirà:

- nei contratti di fornitura di servizi a qualsiasi titolo, apposita clausola che preveda il divieto per il fornitore di avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex-dipendenti di ANCI Piemonte per i tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro;

- nei bandi di gara anche mediante procedura negoziata (per quanto concerne le procedure di scelta del contraente), apposita clausola con cui il contraente dichiara di non avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex-dipendenti di ANCI Piemonte che nel triennio precedente abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione nei loro confronti.

A tal fine dovrà essere disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la citata situazione di incompatibilità.

20. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti

L'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art.1, comma51, della legge n. 190/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio.

L'ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha adottato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)". La disposizione prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante:

- la tutela dell'anonimato (la ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli);
- il divieto di ogni tipo di discriminazione (quali ad es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, e comunque ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso e la garanzia che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso (tranne il caso in cui la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato).

Stante quanto sopra:

- il dipendente ANCI Piemonte che ritenga di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al RPCT;





- il RPCT valuta la sussistenza degli elementi necessari per segnalare quanto accaduto al Comitato Direttivo di colui che ha operato la denunciata discriminazione. Laddove la discriminazione sia riferibile al Direttore, la segnalazione va effettuata al Presidente, con comunicazione scritta.

21. Formazione

La formazione del personale riveste un'importanza cruciale nell'ambito delle politiche di prevenzione della corruzione.

Infatti, un'adeguata formazione di livello generale deve interessare tutti i dipendenti, sia al fine di favorire la conoscenza del quadro normativo direttamente o indirettamente promanante dalla L. n.190/2012, nonché di ribadire l'attualità dei valori proclamati dall'art. 54 della Costituzione della Repubblica, sia al fine di preparare a livello specifico il RPCT e i dipendenti delle aree a rischio-corruzione, e più in generale tutti i dipendenti chiamati a giocare un ruolo attivo nella prevenzione della medesima.

In quest'ottica ANCI Piemonte promuove la partecipazione dei propri dipendenti ai percorsi formativi a favore degli enti soci concernenti tanto la formazione generale, quanto quella specifica dei dipendenti destinatari di particolari funzioni in tema di prevenzione della corruzione.

ANCI Piemonte, inoltre, attua politiche finalizzate a diffondere e incentivare il rispetto del principio di legalità presso tutti gli enti associati, mediante incontri formativi a cadenza semestrale.

22. Sezione trasparenza 2020- 2022

La trasparenza rappresenta una modalità operativa della P.A. fondamentale nelle politiche di prevenzione della corruzione. Con l'ulteriore implementazione della Sezione Trasparenza del PTPCT 2020-2022, si intende dare attuazione ai principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

La Sezione Trasparenza definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività degli adempimenti sul sito web istituzionale secondo quanto indicato dall'art. 1 D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Nel periodo di vigenza del PTPCT 2019-2021 sono state implementate le seguenti misure volte alla trasparenza:

- Adozione del DGUE elettronico in tutte le procedure di acquisto
- Adeguamento del prospetto degli indicatori di bilancio
- Implementazione della sotto-sezione Performance, in occasione della prima adozione del relativo Piano

Nel periodo di vigenza del PTPCT 2020-2022 è prevista l'adozione delle seguenti ulteriori misure:

1. Pubblicazione e aggiornamento degli avvisi di preinformazione su tutte le procedure di acquisto, laddove previsto dal Codice dei Contratti;



2. Adozione del Programma Biennale delle acquisizioni di servizi e forniture sopra soglia di affidamento diretto, laddove ricorrenti;
3. Applicazione dell'Accordo Quadro Consip per la gestione integrata delle trasferte, qualora il volume di attività integri le soglie minime previste dall'Accordo per l'adesione da parte delle stazioni appaltanti;
4. Revisione delle sottosezioni di secondo livello *"Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo"*, *"Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"* per consentire la migliore fruizione dei dati relativi agli emolumenti corrisposti e dei rimborsi spese per attività istituzionali
5. Normalizzazione dei dati pubblicati nelle sottosezioni di secondo livello *"Personale non a tempo indeterminato"* e *"Tassi di assenza"* secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC;
6. Completamento della sottosezione *"Performance"* e relative sottosezioni, in prosecuzione di quanto già avviato nel periodo di vigenza del PTPCT 2019-2021;
7. Completamento della sottosezione *"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"* mediante la pubblicazione delle relative tabelle riepilogative degli affidamenti per gli anni 2018 e seguenti;
8. Inserimento nei contratti di affidamento di beni e servizi a qualsiasi titolo, di apposita clausola che preveda il divieto per il fornitore di avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex-dipendenti di ANCI Piemonte per i tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro;
9. Applicazione del principio di rotazione negli affidamenti per il servizio di gestione del sito internet e per il servizio di consulenza contabile e giuslavoristica dell'Associazione.

